

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

388° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 4 MARZO 1982

INDICE**Commissioni permanenti e Giunte**

7 ^a - Istruzione	<i>Pag.</i>	7
9 ^a - Agricoltura	»	11
10 ^a - Industria	»	14
11 ^a - Lavoro	»	16

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Commissioni di vigilanza, indirizzo e controllo

Riconversione industriale	<i>Pag.</i>	19
-------------------------------------	-------------	----

COMMISSIONI RIUNITE**2^a (Giustizia)****e****6^a (Finanze e tesoro)**

GIOVEDÌ 4 MARZO 1982

Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne
CIOCE

*Interviene il sottosegretario di Stato per
il tesoro Venanzetti.*

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per la definizione giuridica della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito** » (789), di iniziativa dei senatori Cipellini ed altri

« **Misure urgenti in materia di disciplina dell'attività bancaria e delle imprese esercitate da enti pubblici** » (899), d'iniziativa del senatore Visentini

« **Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 e norme interpretative ed integrative in materia di attività creditizia** » (976)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'articolo 13 del testo della Sottocommissione, che sostituisce l'articolo 94 della legge bancaria in modo da trasferire la sanzione dell'obbligo del segreto d'ufficio dal regime previsto dall'articolo 2622 del codice civile a quello stabilito dall'articolo 326 del codice penale.

Il senatore Bonazzi presenta un emendamento, diretto ad inserire un comma, tendente a precisare e interpretare il contenuto dell'articolo 10 della legge bancaria, in cui si prevede, in particolare, che il Governatore

della Banca d'Italia informi l'autorità giudiziaria dei fatti penalmente rilevanti, con facoltà tuttavia di disporre, con motivato provvedimento, preventivi accertamenti. Illustra la proposta osservando che l'obbligo di riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria si desume già compiutamente, a suo avviso, dal disposto dell'articolo 10 citato. L'emendamento dei senatori comunisti vuol ribadire che tale obbligo non può essere derogato (nell'intesa che esso riguarda il Governatore: la norma non va riferita ai funzionari della vigilanza). Al tempo stesso, si prevede di dare al Governatore una relativa e ben delimitata discrezionalità in rapporto al tempo: in relazione a rilevanti esigenze del suo ufficio e dei suoi compiti egli potrebbe far precedere all'informazione all'autorità giudiziaria un accertamento più completo dei fatti. Scopo dell'emendamento è quindi anzitutto di confermare la corretta interpretazione dell'articolo 10, eliminando ogni dubbio e riserva. Secondariamente, si darebbe al Governo una discrezionalità limitata, in analogia al precedente costituito dalla facoltà, per i funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi, di soprassedere dalle comunicazioni al giudice su fatti in materia valutaria. L'accertamento preventivo avrebbe, del resto, anche la funzione di corredare meglio l'informazione che deve essere data all'autorità giudiziaria.

Il senatore Filetti, premesso che l'emendamento dei senatori comunisti andrebbe meglio riferito, anziché al presente articolo del testo della Sottocommissione (e quindi all'articolo 94 della legge bancaria) all'articolo 97 della legge bancaria, si dichiara favorevole al suo contenuto e suggerisce che ne venga rafforzata l'efficacia, sostituendo alla dizione « informa », l'altra: « ha obbligo di informare ».

Il senatore Pistolese ribadisce la necessità che l'obbligo che si ricava dall'articolo 10 della legge bancaria sia mantenuto e rafforzato: mentre infatti contro il banchiere privato l'azione penale può essere promos-

sa anche per iniziativa della proprietà (in pratica, dell'assemblea degli azionisti), per il banchiere pubblico l'obbligo del Governatore di informare l'autorità giudiziaria costituisce l'unica garanzia per l'avvio di una azione penale.

Il sottosegretario Venanzetti fa presente che la Sottocommissione non ha accolto la disposizione di cui all'articolo 3 del disegno di legge n. 899 del senatore Visentini (l'esonero dall'obbligo di rapporto, per il Governatore) ma ha ritenuto tuttavia che l'articolo 10 della legge bancaria debba essere mantenuto nel suo testo attuale. L'emendamento dei senatori comunisti, infatti, potrebbe complicare la situazione normativa, recando più danni che vantaggi.

Il senatore Bonazzi ritira l'emendamento, riservandosi di presentarlo in Assemblea. È approvato quindi l'articolo 13 nel testo della Sottocommissione senza modifiche.

Viene quindi esaminato l'articolo 14, che sostituisce l'articolo 96 della legge bancaria, prevedendo un aggravamento delle sanzioni per l'esercizio abusivo del credito. Due emendamenti recanti chiarimenti e semplificazioni al testo, presentati dal senatore Di Lembo e dal sottosegretario Venanzetti, vengono accolti dalle Commissioni, che approvano infine l'articolo 14 con tali modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 15, che è diretto ad aggiungere all'articolo 195 della legge fallimentare un comma in base al quale lo stato di insolvenza può essere accertato anche nei confronti delle banche pubbliche che siano state sottoposte alla procedura della liquidazione coatta amministrativa.

Il senatore Bonazzi presenta un emendamento tendente a stabilire l'applicazione dell'articolo 195 della legge fallimentare anche alle banche pubbliche. In proposito osserva che il testo della Sottocommissione ha un significato (inteso a realizzare una ulteriore parificazione fra banche pubbliche e private) solo nel presupposto che si dia alle norme della legge fallimentare e della legge bancaria una interpretazione restrittiva. Ad ogni modo, il senatore Bonazzi ritiene che anche con il disposto dell'articolo 15 della Sottocommissione permarrrebbe un re-

siduo privilegio a favore delle banche pubbliche, seppure modesto: l'emendamento dei senatori comunisti eliminerebbe quest'ultimo favore riservato dalla legislazione vigente alle banche pubbliche. Avverte tuttavia che egli si rende conto che si tratta di ipotesi teoriche, dato che non si consentirà mai che una banca pubblica giunga ad un peggioramento tale della sua situazione da comportare lo stato di insolvenza. Vi sono comunque i riflessi penali dell'accertamento dello stato di insolvenza, ai quali non devono essere sottratti gli amministratori delle banche pubbliche. L'emendamento otterrebbe questo risultato rendendo applicabile alle banche pubbliche il primo comma dell'articolo 195.

Il relatore Coco fa presente che, ove la proposta fosse intesa nel senso che lo stato di insolvenza possa essere dichiarato anteriormente alla liquidazione coatta amministrativa, in tal caso quest'ultimo istituto perderebbe molto rilievo nei confronti delle banche pubbliche.

Il senatore Pistolese fa presente che all'epoca della emanazione della legge bancaria non era stato configurato l'accertamento dello stato di insolvenza, mentre al tempo stesso si escludeva la possibilità di fallimento per le banche. Essendo intervenuta nel 1942 la legge fallimentare, appare a suo avviso opportuno il testo della Sottocommissione, che in sostanza adatterebbe il regime stabilito dalla legge bancaria ad una delle innovazioni contenute nella legge fallimentare.

Il senatore Bonazzi dichiara di mantenere l'emendamento.

Il relatore Coco si dichiara ad esso contrario; premesso che una banca pubblica resta sempre, come struttura, un ente pubblico, (soltanto la sua attività di impresa creditizia ha carattere privato), egli ritiene che non si possa affermare il principio che dalla dichiarazione dello stato di insolvenza derivi l'obbligo di procedere alla liquidazione coatta amministrativa. L'importante è invece che, una volta iniziata la liquidazione coatta amministrativa, si dichiari l'insolvenza, anche per le sue conseguenze penali.

L'emendamento dei senatori comunisti, posto ai voti, non è accolto. È approvato l'articolo 15 senza modifiche.

Il sottosegretario Venanzetti illustra quindi un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 15, un articolo col quale si prevede che nell'esercizio delle attività di impresa di cui al primo comma dell'articolo 2, gli amministratori, direttori, dirigenti, dipendenti e sindaci delle aziende ed istituti di credito non sono pubblici ufficiali nè incaricati di pubblico servizio. Al riguardo il rappresentante del Governo tiene a sottolineare come l'emendamento non sia altro che una logica conseguenza del sistema cui si ispira il testo predisposto dalla Sottocommissione; sistema che sancisce la natura privatistica dell'attività di impresa svolta dalle aziende ed istituti di credito. Il rappresentante del Governo conclude ricordando che d'altronde analoga previsione era già contenuta nel disegno di legge di iniziativa governativa.

Interviene il senatore Pistolese il quale si dichiara contrario all'emendamento, che si pone contro una realtà — egli afferma — a tutti evidente: e cioè la natura indiscutibilmente pubblica del servizio esercitato dalle banche, rappresentando la funzione creditizia un momento essenziale del sistema economico; il che è esplicitamente riconosciuto — continua l'oratore — dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione, più volte ricordate nel corso della discussione, il cui contenuto verrebbe così clamorosamente contraddetto dal legislatore.

Segue una precisazione del presidente Cioce — il quale tiene a sottolineare come non sarebbe certo questa la prima volta che il legislatore, avvalendosi delle prerogative a lui esplicitamente riconosciute dalla Costituzione, dà a certe situazioni una qualificazione differente da quella attribuita dalla giurisprudenza, la quale peraltro è tenuta a rispettare la determinazione cui il legislatore addiviene — e quindi prende la parola il senatore Bonazzi. L'oratore osserva che l'emendamento presentato dal Governo è la conferma del fatto che l'articolo 2 nella formulazione varata dalle Commissioni riunite non risponde alle esigenze di riforma della legi-

slazione bancaria, per la quale occorre un più vasto e articolato intervento in cui non ci si limiti solo a qualificare l'attività di impresa degli enti creditizi come privata, ma si provveda invece a introdurre una disciplina specifica della materia, così come d'altronde sostenuto dai senatori comunisti con l'emendamento da loro presentato all'articolo 2 e successivamente respinto.

Il senatore Bonazzi conclude dichiarando che, appunto per tali considerazioni, i senatori comunisti, che pure si fanno carico delle ragioni che sono alla base dell'emendamento, si asterranno nella votazione.

Il relatore Coco dichiara di comprendere la ragione alla base dell'emendamento, e cioè la preoccupazione che, davanti a determinati eccessi di attività interpretativa da parte della magistratura, si possa verificare il caso che, pur essendosi definita come meramente privata l'attività di impresa delle aziende creditizie, ciò nonostante si attribuisca poi ai soggetti che la esercitano la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; tuttavia, non condividendo la formulazione del testo proposto, si asterrà rimettendosi alle Commissioni riunite, affermando altresì che non può non decisamente contrastare l'atteggiamento di chi ritiene che il legislatore debba sentirsi vincolato nella sua azione dalle interpretazioni della giurisprudenza in materie che ritiene di sottoporre a nuova disciplina.

Contesta infine il presupposto su cui la tanto citata sentenza delle sezioni unite della Cassazione si è mossa nell'affermare la rilevanza pubblicistica dell'esercizio del credito. Infatti — a suo avviso — non è accettabile l'interpretazione che essa dà dell'articolo 43 della Costituzione: tale articolo prevede che, a fini di utilità generale, la legge possa riservare originariamente, o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese (che si riferiscano ad esempio a servizi pubblici essenziali e abbiano carattere di preminente interesse generale); e non è certamente questo il caso — continua l'oratore — delle aziende di credito che possono essere ge-

stite anche da soggetti privati, come è d'altronde previsto anche dalla direttiva della comunità economica europa n. 77/780, non rientranti quindi tra i soggetti tassativamente indicati dal legislatore costituente.

Si passa poi alla votazione: l'emendamento del Governo è messo ai voti ed approvato. Si astengono i senatori comunisti e annunciano voto contrario i senatori Filetti e Pistolese.

Senza discussione è altresì approvato l'articolo 16.

Si passa quindi all'esame di due emendamenti aggiuntivi, di analogo tenore; uno presentato dal senatore Pistolese (con quale si prevede che le disposizioni contenute nel provvedimento non si applicano ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*) e l'altro dal senatore Bonazzi ed altri (col quale si prevede che ai fatti accaduti prima dell'entrata in vigore del provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni penali vigenti al momento in cui furono commessi).

Il senatore Pistolese nel dar conto dell'emendamento, sottolinea come esso abbia una funzione essenzialmente provocatoria e cioè quella di evidenziare, per il sicuro rifiuto che la maggioranza opporrà ad esso, come tutto il provvedimento in esame in realtà abbia il solo scopo di salvare dai rigori della legge penale determinati personaggi.

Il relatore Coco respinge decisamente le affermazioni del senatore Pistolese ricordando che già le Commissioni riunite decisero di sospendere l'esame dei disegni di legge in titolo su proposta del senatore Visentini, quando sembrò che in qualche modo si volesse interferire in alcuni procedimenti penali in corso, che furono successivamente chiusi con il proscioglimento degli imputati. Distaccati da queste valutazioni di opportunità, che gli sembrano ora non sussistere più (a meno che qualcuno non sia in grado di provare il contrario indicando per quali altri soggetti siano in corso procedimenti penali tali da in-

durre a ulteriori indugi), il relatore osserva che gli emendamenti presentati finiscono col presentarsi in una prospettiva esclusivamente demagogica, contrastando oltretutto con un elementare principio di civiltà giuridica — quello dell'applicazione della legge penale più favorevole — che tutti ritenevano definitivamente acquisito nel nostro ordinamento penale.

Alle considerazioni del relatore Coco si associano il sottosegretario Venanzetti e il presidente Cioce.

Il senatore Pistolese insiste per la votazione del suo emendamento.

Prende quindi la parola il senatore Bonazzi il quale, osservato che in ogni caso in materia bancaria la questione morale non è certo venuta meno, afferma che se indubbiamente quello della legge penale più favorevole è un importante principio, esso tuttavia non è sancito a livello costituzionale e quindi non è inderogabile tutte le volte in cui — come d'altronde esplicitato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale a proposito delle disposizioni penali in materia tributaria per le quali si applica la norma vigente al momento della commissione del fatto, indipendentemente da successive modificazioni legislative — non siano in gioco interessi ricollegati a valori costituzionalmente garantiti.

Dopo un intervento del senatore Di Lombo, il quale mette in evidenza come il legislatore debba svolgere la sua opera in relazione a quelle che sono le effettive esigenze e non in relazione a impressioni ed emozioni contingenti che possano manifestarsi in qualche settore di opinione (causa questa anzi di un effettivo imbarbarimento del diritto), gli emendamenti dei senatori Pistolese e Bonazzi sono posti ai voti e respinti.

Le Commissioni riunite danno quindi mandato al relatore senatore Coco di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo proposto.

Le seduta termina alle ore 13,20.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 4 MARZO 1982

Presidenza del Presidente
BUZZI*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Zito.**La seduta inizia alle ore 15,25.***IN SEDE DELIBERANTE****«Rinnovo del contributo a favore della Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista "Il nuovo Cimento"» (1292)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge, sospesa il 21 gennaio.

Il relatore Faedo dà i chiarimenti richiesti nella precedente seduta, sottolineando il prestigio scientifico della rivista « Il nuovo Cimento » e gli alti costi di pubblicazione.

Dopo che il Presidente ha dato conto delle modificazioni richieste dalla 5ª Commissione nel parere da essa formulato, i senatori Papalia e Chiarante mettono in rilievo come, dopo l'entrata in vigore della legge sull'editoria (che prevede apposite provvidenze per le riviste ad alto valore culturale), si pone l'esigenza di programmare unitariamente i contributi volti a favorire le pubblicazioni a carattere scientifico; esprimono pertanto perplessità circa l'eventualità di duplicazioni di iniziative in relazione al contributo in discussione.

Seguono ulteriori chiarimenti del relatore e del presidente Buzzi ed infine del sottosegretario Zito (che, facendosi carico delle preoccupazioni espresse dai senatori Papalia e Chiarante, fornisce assicurazioni che saranno evitate sovrapposizioni dei contributi in discussione alle provvidenze previste dalla legge sull'editoria).

Si passa all'esame degli articoli: dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Chiarante (che aderisce alle osservazioni del relatore e del Presidente) è approvato l'articolo 1, con un emendamento volto a far decorrere dal 1981 il contributo (in adesione al parere della 5ª Commissione).

Successivamente è approvato l'articolo 2, con un emendamento volto a sostituire i primi due commi con altro comma suggerito dalla 5ª Commissione; infine è approvato il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE**«Istituzione di una Università statale a Reggio Calabria» (21), d'iniziativa del senatore Franco****«Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle libere Università d'Abruzzo» (132), d'iniziativa dei senatori Accili ed altri****«Istituzione dell'Università statale degli studi del Molise, nonché dell'Istituto superiore di educazione fisica in Campobasso» (156), d'iniziativa del senatore Lombardi****«Ammissione degli studenti della Università di Campobasso nelle Università statali o riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti» (157), d'iniziativa del senatore Lombardi****«Istituzione dell'Università in Basilicata» (244), d'iniziativa del senatore Scardaccione ed altri****«Istituzione dell'Università degli studi di Brescia» (249), d'iniziativa dei senatori Peldini ed altri****«Strutturazione del sistema universitario dell'area della Calabria e dello Stretto» (358), d'iniziativa dei senatori Zito e Petronio****«Provvedimenti finanziari urgenti a favore della libera Università di Urbino» (386), d'iniziativa dei senatori Venturi ed altri****«Istituzione dell'Università degli studi di Verona» (392), d'iniziativa dei senatori Colombo Vittorio (V.) ed altri****«Provvedimenti finanziari urgenti a favore della libera Università di Urbino» (431), d'iniziativa dei senatori Salvucci ed altri****«Statizzazione delle libere Università in Abruzzo» (527), d'iniziativa dei senatori Accili ed altri**

- « **Istituzione dell'Università degli studi di Reggio Calabria** » (537), d'iniziativa dei senatori Vincelli e Fimognari
- « **Provvedimenti finanziari urgenti a favore della libera Università di Urbino** » (592), d'iniziativa dei senatori Maravalle e Spinelli
- « **Statizzazione delle Università abruzzesi** » (611), d'iniziativa dei senatori Felicetti ed altri
- « **Istituzione dell'Università degli studi di Trento** » (748)
- « **Statizzazione della libera Università di Urbino** » (1050), d'iniziativa dei senatori Salvucci ed altri
- « **Provvedimenti a favore della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Padova** » (1315), d'iniziativa del senatore Schiano
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del testo unificato dei disegni di legge sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il presidente Buzzi, sottolineata l'importanza del lavoro svolto dal Comitato ristretto per la formulazione delle proposte di coordinamento, dà notizia dei pareri pervenuti da parte delle Commissioni 1^a e 5^a: favorevole, condizionato all'introduzione di un emendamento, il primo; favorevole con osservazioni, il secondo. Proprio tenendo conto di ciò, in sede di comitato ristretto è stato predisposto un emendamento che si informa a quanto espresso nel parere della 1^a Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti proposti dal Comitato, per il coordinamento del testo. Un primo emendamento è al quinto comma dell'articolo 2, ed ha carattere formale: risulta approvato.

Ugualmente approvato è un altro emendamento, sempre all'articolo 2, che conferisce valore di norma generale alla disposizione sulla integrazione del consiglio di facoltà, già prevista agli articoli 35 e 51.

Approvati risultano altresì due emendamenti all'articolo 10, tendenti il primo, all'integrazione di quanto previsto al secondo comma; il secondo, volto a rendere esplicito il riferimento, per quanto concerne il riconoscimento del periodo di servizio prestato dal personale dipendente delle università, alle indennità di buonuscita. Resta inteso poi, che analoghe norme verranno in-

serite negli articoli riguardanti l'inquadramento del personale nelle altre università.

All'articolo 12, è preso in esame un emendamento, volto a meglio specificarne il contenuto: risulta approvato. All'articolo 15 — relativo al personale non insegnante che abbia svolto attività presso la facoltà di economia e commercio della libera università di Urbino — viene preso in considerazione e approvato un emendamento aggiuntivo, in cui trova accoglimento la prima osservazione formulata, nel parere, dalla 1^a Commissione.

Si passa quindi ad un emendamento aggiuntivo all'articolo 24, tendente alla creazione del corso di laurea in scienze dell'amministrazione, nell'ambito della facoltà di scienze economiche e sociali dell'università degli studi del Molise, che, mantenendo peraltro immutata la dotazione dei posti in ruolo della stessa facoltà, viene incontro alle aspirazioni della Regione Molise, realizzando nel contempo, un obiettivo importante sul piano più generale. Dopo alcune richieste di chiarimenti dei senatori Spitella e Faedo e relative precisazioni del presidente Buzzi, l'emendamento risulta approvato.

All'articolo 27, il Governo ripropone l'emendamento — già proposto nella seduta precedente — concernente l'istituzione di un corso di laurea in conservazione dei beni culturali presso la facoltà di architettura dell'Università statale degli studi di Reggio Calabria. Dopo un breve intervento del senatore Spitella (che si dichiara disposto ad accettare la proposta del Governo con l'impegno tuttavia, di procedere ai necessari approfondimenti della questione) e del senatore Chiarante (che, parlando per dichiarazioni di voto, preannuncia l'astensione del Gruppo comunista sulla proposta del Governo, ed auspica che, piuttosto, venga promosso, nell'ambito della suddetta facoltà di architettura un indirizzo di studi concernente la storia della città, del territorio, dell'ambiente) l'emendamento viene accolto. Si astengono i senatori del Gruppo comunista.

All'articolo 28 (organici del personale docente e non docente), il sottosegretario Zito propone l'estensione al personale non do-

cente dei consorzi universitari di Reggio Calabria e Catanzaro delle norme dettate per l'università del Molise. Analogamente per quanto concerne la questione del patrimonio. Il Governo si riserva infine di presentare in Aula un emendamento relativo alla composizione dei comitati tecnici amministrativi. L'articolo 28 risulta quindi approvato con gli emendamenti aggiuntivi presentati.

Parimenti approvato risulta un emendamento relativo all'articolo 34, che ne chiarisce la portata normativa. È poi approvato un emendamento soppressivo dell'articolo 36.

Su proposta del Governo, è approvato un emendamento all'articolo 39, volto ad eliminare il riferimento ai corsi di studi svolti in Catanzaro, essendo stati regolarmente sostenuti gli esami presso le università statali.

Al titolo terzo del testo unificato (concernente l'università degli studi di Trento) è approvato un emendamento all'articolo 42, che prevede l'assorbimento, nella facoltà di ingegneria, dei corsi del biennio di ingegneria esistenti presso la facoltà di scienze. Infine, dopo l'articolo 51, che disciplina i comitati ordinatori, viene approvato un emendamento tendente ad inserire l'articolo 51-bis, sulla continuità dell'incarico per i docenti incaricati presso le libere università, nelle nuove università statali.

Dopo un breve intervento del senatore Papalia, che sollecita chiarimenti da parte del Governo circa le modalità di assolvimento degli oneri finanziari previsti dal provvedimento per gli esercizi successivi a quello in corso, riguardo a cui il Governo si riserva di rispondere nel corso dell'esame del provvedimento in Aula, la Commissione approva infine talune modifiche relative alla suddivisione tra le varie facoltà dei posti di ruolo dei professori straordinari e ordinari assegnati sia all'università dell'Aquila, che a quella di Trento.

Seguono dichiarazioni di voto finali.

Il senatore Chiarante, dopo aver ricordato il profondo impegno del Gruppo comunista per il sollecito varo di un provvedimen-

to che ponesse finalmente ordine nel processo di crescita selvaggia di nuove sedi universitarie verificatosi nel nostro paese, al di fuori di ogni logica di programmazione statale, preannuncia il voto positivo della propria parte politica per quanto riguarda le diverse sedi universitarie da istituire o statizzare, mentre negativo sarà il voto del Gruppo comunista sul complesso del provvedimento, risultando — a suo avviso — in primo luogo assolutamente estranea alla logica dello stesso, il previsto meccanismo di finanziamento a favore delle università non statali. La proroga infatti, di ben cinque anni di una norma straordinaria, quale deve essere considerata quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riguardante il sistema di finanziamento delle università non statali, rischia di violare — prosegue l'oratore — un preciso dettato costituzionale che garantisce la libertà per enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione, ma senza alcun onere finanziario a carico dello Stato. Fortemente criticabile è inoltre, a suo giudizio, la decisione di escludere dal « pacchetto » delle università da statizzare la libera università di Urbino che appare, tra l'altro, quella dotata di migliore attrezzature sia dal punto di vista didattico che scientifico; esclusione questa che — a suo avviso — condanna tale gloriosa università a un insanabile decadimento. Infine, l'oratore rileva l'inopportunità del mancato accoglimento delle proposte miranti a garantire un effettivo ruolo di programmazione dello sviluppo universitario da parte degli organismi di coordinamento regionale, che rischia di aggravare il già insufficiente coordinamento tra le strutture didattico-scientifiche, nonchè la situazione della stessa libertà scientifico-didattica tutelabile, egli afferma, solo attraverso un serio impegno di programmazione.

Il senatore Accili, esprimendo la soddisfazione a nome del proprio Gruppo per l'esaurirsi di una lunga vicenda legislativa che si è protratta senza soluzione nel corso di più legislature, sottolinea come fatto indubbiamente positivo la sostanziale confluenza di

tutte le forze politiche che ora si è registrata sul provvedimento.

Il « pacchetto storico » di istituzione e statizzazione di sedi universitarie risponde, infatti, ad una logica programmatoria, egli dice, di razionale distribuzione nel territorio nazionale, mentre la stessa controversa questione della statizzazione dell'università di Urbino è stata risolta — a suo avviso — nel modo più opportuno. Dopo avere ricordato come si sia così idoneamente ottemperato all'impegno previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, recante « misure urgenti per l'università », l'oratore ribadisce la positività del lavoro svolto dalla Commissione per un sollecito varo di un provvedimento, la cui

urgenza è stata avvertita da parte di tutte le forze politiche.

Dopo un intervento del presidente Buzzi, che ricorda il lavoro svolto dalla Commissione, essendo relatore il senatore Faedo, fin dalla scorsa legislatura e la serietà dell'impegno profuso dal relatore che lo ha preceduto in quella corrente, senatore Mezzapesa, sottolineando inoltre la sostanziale convergenza di vedute registrata sul provvedimento, la Commissione conferisce mandato al relatore di riferire all'Aula in senso favorevole alla approvazione del testo unificato.

La seduta termina alle ore 17,10.

AGRICOLTURA (9°)

GIOVEDÌ 4 MARZO 1982

Presidenza del Presidente
FINESSI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Fabbri.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REDIGENTE

«**Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)**» (476), d'iniziativa dei senatori Zavattini ed altri

«**Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)**» (1646), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Esposto ed altri, Salvatore ed altri, Balzardi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore Dal Falco riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 1646 — nel quale egli ritiene possa considerarsi assorbita la normativa proposta col disegno di legge n. 476 — premettendo una retrospettiva illustrazione della istituzione dell'organismo di intervento italiano in connessione con l'entrata in vigore dei regolamenti comunitari per le organizzazioni comuni dei mercati agricoli. Compiti principali dell'AIMA, riportati nell'articolo 2 del disegno di legge, sono: intervenire sul mercato interno secondo quanto previsto dai regolamenti CEE; curare le operazioni di provvista e di acquisto anche sul mercato internazionale di prodotti agro-alimentari; curare l'esecuzione delle forniture alimentari disposte dallo Stato italiano in relazioni agli impegni assunti per l'aiuto ai Paesi sottosviluppati (il relatore ricorda in materia l'interessante dibattito svoltosi in Parlamento

per l'utilizzo dei prodotti agricoli italiani nella lotta contro la fame nel mondo, confermato ultimamente dallo stesso ministro Bartolomei); erogare le provvidenze finanziarie.

Il relatore Dal Falco pone quindi l'accento sul problema del personale in servizio presso l'Azienda: quello finora utilizzato proviene da varie amministrazioni (un elemento questo che contrasta con l'esigenza di operatività dell'organismo di intervento); nel disegno di legge si prevede la immissione del personale stesso in appositi ruoli. Un elemento importante della nuova normativa, prosegue il relatore è costituito dal raccordo tra il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare — CIPAA — e l'AIMA, la cui finalizzazione all'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi stabiliti dal CIPAA non può che tranquillizzare. Dopo aver rilevato quindi che per l'ordinamento ed il funzionamento dell'AIMA (per i quali nel testo approvato dalla Camera si parla di « snellezza e flessibilità organizzativa, contabile e finanziaria » sulla cui portata e sui cui reali significati il relatore rileva perplessità) è previsto uno statuto-regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dell'agricoltura, il relatore passa a soffermarsi sugli organi dell'Azienda, richiamando l'attenzione sul previsto inserimento di esperti scelti in una terna di nominativi formulata dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul piano nazionale; si tratta di un elemento che, egli aggiunge, va valutato attentamente.

L'oratore fa quindi presente che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario al disegno di legge n. 1646, rilevando come lo stesso — discostandosi nettamente dalle previsioni di decentramento contenute nel decreto presidenziale n. 616

del 1977 — preponga l'AIMA ad ogni forma di intervento sul mercato agricolo alimentare, non prevedendo alcuna delega alle Regioni; nel parere si sostiene che la legge dello Stato dovrebbe invece, fra l'altro, stabilire quali interventi, di interesse nazionale, siano da affidare all'AIMA e quali da delegare alle Regioni.

In riferimento alle principali problematiche sopra evidenziate, specie per quanto riguarda le questioni del personale e la struttura autonoma della sezione tabacchi (della cui sorte dovrà decidersi) e tenendo presenti i rilievi evidenziati nel suddetto parere contrario, il relatore Dal Falco prospetta l'opportunità di istituire una Sottocommissione che svolga un preliminare esame dei punti più rilevanti, valutando anche taluni emendamenti suggeriti dalle categorie di personale interessato.

Si svolge quindi il dibattito.

Il senatore Zavattini si chiede se, per quanto attiene alle legittime richieste del personale, non si possa trovare una formula tecnica, ad esempio un ordine del giorno con cui il Governo assuma i necessari impegni in relazione alle richieste stesse: ciò per evitare di modificare il testo già approvato dalla Camera e per proseguire speditamente al suo varo definitivo.

Il relatore Dal Falco fa in particolare presente come uno dei principali nodi — per il quale aveva in precedenza chiesto del tempo per sentire i rappresentanti sindacali — riguarda l'inquadramento del personale che ne faccia domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge (art. 3); un'opzione questa che presupporrebbe la preventiva conoscenza dello statuto-regolamento.

Il sottosegretario Fabbri, rileva che i problemi del personale cui si è fatto cenno, modifiche sono ipotizzate solo a livello normativo e sottolinea l'opportunità di eventuali idonee intese rivolte a favorire, alla Camera dei deputati, uno spedito *iter* in caso di modifica, dichiarando di associarsi all'ipotesi di istituire una Sottocommissione.

Il presidente Finessi, nel dirsi anch'egli d'accordo sulla proposta di istituire una Sottocommissione che predisponga eventuali emendamenti, si dichiara favorevole a cor-

rettivi necessari a dare tranquillità al personale e ad iniziative che accelerino l'*iter* legislativo.

Anche il senatore Mineo è d'accordo per l'istituzione di una Sottocommissione; rileva al contempo l'opportunità di fare emergere nel dibattito gli elementi necessari alla soluzione dei problemi posti.

Il senatore Lazzari, dopo aver osservato che un tema come quello dell'AIMA, per la dimensione che presenta, non può sottrarsi ad un ampio dibattito, in considerazione degli stessi complessi problemi opportunamente rilevati dal relatore, si dice dubbioso che soluzioni serie possano essere trovate in termini semplici e pone l'esigenza di affrontare con rigore i temi accennati, al fine di chiarire certe contraddizioni, pur con quella speditezza auspicata dal senatore Zavattini.

La senatrice Talassi, premesso che non ci si deve sentir vincolati dal testo approvato dalla Camera, evidenzia la necessità di entrare nel merito, in sede di discussione generale, individuando quali temi vadano approfonditi e portati in Sottocommissione.

Il relatore Dal Falco — fatto presente che ci si trova di fronte ad un parere della Commissione affari costituzionali che solleva problemi di indirizzi generali e propone sostanzialmente una regionalizzazione dell'AIMA — ribadisce che sul piano concreto c'è da risolvere un problema di natura non tecnica ma funzionale, che incide sull'operatività dell'AIMA (è a tutti ben noto il problema dei ritardi delle liquidazioni da parte dell'AIMA per carenza di personale) e pone l'accento sull'esigenza di una certa rapidità, per non tenere bloccato un organismo che deve con tempestività intervenire sui mercati. Il lavoro di Sottocommissione, aggiunge il relatore Dal Falco, non esclude poi un confronto anche ampio, in Commissione plenaria, sulle stesse proposte della Sottocommissione.

Il presidente Finessi osserva che l'orientamento emerso, di predisporre alcune modifiche, può trovare concreto sbocco nella proposta Sottocommissione, le cui conclusioni verranno valutate in Commissione plenaria.

Prendono successivamente la parola i senatori Miraglia (sulla esigenza di approfondire il dibattito e di individuare i punti su

cui orientare la stessa Sottocommissione), Lazzari (che sollecita un giudizio critico e costruttivo da parte di ogni Gruppo), Mineo, il quale pone l'accento sul carattere interlocutorio dei lavori della Sottocommissione.

Quindi, dopo ulteriori interventi del presidente Finessi, che pone in rilievo la necessità di un apporto di tutti i Gruppi, e del sottosegretario Fabbri (favorevole ad un esame preliminare in sede ristretta) la Commissione

decide di affidare a una Sottocommissione — formata dai rappresentanti da designarsi dai Gruppi e presieduta dal relatore Dal Falco — l'incarico di svolgere un esame preliminare del disegno di legge e di predisporre eventuali emendamenti, da proporre alla Commissione plenaria.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 1982

Presidenza del Presidente

GUALTIERI

*La seduta inizia alle ore 15,50.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Nomina del Presidente della Stazione sperimentale per il vetro in Murano - Venezia, triennio 1982-1984**

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

La Commissione esamina, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, la richiesta di parere trasmesso dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a norma della legge 24 gennaio 1978, n. 14, per la nomina, nella carica di presidente della Stazione sperimentale per il vetro in Murano-Venezia, triennio 1982-1984, dell'ingegner Giuliano Barbaglio.

Il senatore Longo riferisce sulla proposta di nomina, e propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Intervengono il senatore Angelin, che annuncia il voto favorevole dei senatori comunisti, e il senatore Bondi.

Ha quindi luogo la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere, cui partecipano i senatori: Angelin, Bertone, Bondi, Ambrogio Colombo, de' Cocci, Fontanari, For- ni (in sostituzione del senatore Macario), Fracassi, Fragassi, Gualtieri, Longo, Miana, Urbani, Vettori e Antonio Vitale.

La proposta viene approvata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

« **Legge-quadro sull'artigianato** » (203), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri

« **Principi generali in materia di artigianato** » (775), d'iniziativa dei senatori Pollastrelli ed altri

« **Determinazione e articolazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di artigianato** » (840), d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri

« **Modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente nuove norme per la disciplina delle imprese artigiane e nuove norme quadro in materia di artigianato** » (1678), d'iniziativa dei senatori Colombo Ambrogio ed altri

« **Legge-quadro per l'artigianato** » (1697), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pavone ed altri, Laforgia ed altri, Brini ed altri, Corti ed altri, Labriola ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente Gualtieri informa la Commissione circa la questione di competenza sollevata dalla 1^a Commissione permanente: egli ritiene ingiustificata tale rivendicazione, che può causare seri ritardi all'*iter* del provvedimento. Il senatore Vettori, pur riconoscendo l'autorità dei pareri della 1^a Commissione, ritiene ingiustificata, in questo caso, una rivendicazione di competenza primaria; concorda il senatore Bondi. Il presidente Gualtieri prende atto dell'opinione concorde della Commissione, e si riserva di farsene interpretare presso la Presidenza del Senato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

« **Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 1982, n. 26, recante norme per l'etichettatura dei prodotti alimentari secondo la direttiva CEE n. 79/112 del 18 dicembre 1978** » (1761)

(Rinvio dell'esame)

Il presidente Gualtieri dà notizia dell'avvenuto presentazione, da parte del Governo, di una prima *tranche* degli schemi di decreto delegato, da emanarsi a norma della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e sui quali devono esprimere parere le competenti Commissioni permanenti delle due Camere. In questa prima *tranche* è compreso il decreto delegato rela-

tivo alla etichettatura dei prodotti alimentari, rispetto al quale il decreto-legge all'ordine del giorno si poneva come una norma-ponte. Egli propone un breve rinvio dell'esame del disegno di legge di conversione, al fine di consentire ai Gruppi di valutare se tale conversione sia effettivamente necessaria.

Concordano il senatore Urbani (che si dichiara fin d'ora contrario alla conversione del decreto-legge, che ritiene ingiustificato) e il senatore Vettori.

L'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO (11^a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 1982

Presidenza del Presidente
TOROS

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Costa.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

« **Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri** » (1632), d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri, Ichino ed altri, Maroli ed altri, Ferrari Marte ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione degli articoli, con modificazioni)

Si riprende la discussione del disegno di legge sospesa nella seduta del 16 dicembre 1981.

Il relatore Mineo comunica che il Comitato ristretto costituito per l'esame degli emendamenti ha ultimato i suoi lavori raggiungendo una intesa unanime circa le proposte di modifica da apportare al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Alcuni emendamenti — prosegue il relatore — incidono nel merito delle scelte normative operate dalla Camera dei deputati, altri invece sono apparsi necessari per migliorare l'articolato, sia dal punto di vista della tecnica legislativa, sia nel presupposto di facilitare l'applicazione della legge evitando la possibilità di interpretazioni equivoche. Ricordato poi che le Commissioni permanenti 1^a, 2^a e 6^a hanno espresso parere favorevole sul provvedimento (la 6^a, con osservazioni), fa presente che la Commissione bilancio non si è ancora pronunciata; essendo peraltro largamente scaduti i termini regolamentari, chiede che si proceda alla votazione degli articoli del disegno di legge.

La Commissione concorda.

Si passa quindi all'esame degli articoli e delle modifiche proposte dal Comitato.

L'articolo 1 viene approvato con un comma aggiuntivo che dispone la compatibilità delle pensioni erogate dalla Cassa di previdenza con eventuali altri trattamenti pensionistici.

È poi approvato l'articolo 2, con modifiche al primo, secondo e quarto comma e con la soppressione del settimo.

Approvati poi senza emendamenti gli articoli 3 e 4, viene posto ai voti l'articolo 5: esso è approvato, previa soppressione del secondo comma e con modifiche al quarto. Accolto inoltre senza emendamenti l'articolo 6, la Commissione approva l'articolo 7 con modifiche alle lettere a) e b) di cui al primo comma e con un emendamento sostitutivo dell'ultimo. Si passa quindi all'esame dei successivi articoli 8 e 9: il primo viene approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati; il secondo, previa sostituzione dell'ultimo comma con un altro meglio formulato.

Passandosi all'esame dell'articolo 10, la Commissione approva emendamenti sostitutivi del terzo comma e dell'ultimo, e successivamente l'articolo 10 così emendato. Anche l'articolo 11 è accolto con modifiche al primo comma e la soppressione dell'ultimo.

Approvati quindi, nel testo trasmesso, gli articoli da 12 a 15, si passa all'esame del successivo articolo 16, che viene approvato con un emendamento sostitutivo del primo comma. All'articolo 17 la Commissione accoglie un emendamento formale al primo comma, delibera la soppressione del secondo, approva emendamenti sostitutivi del quarto, del tredicesimo e del penultimo comma, nonchè l'articolo 17 così emendato. Anche l'articolo 18 viene approvato con emendamenti sostitutivi (meramente formali) del quinto e del sesto comma. Approvato l'articolo 19 nel testo trasmesso, viene poi accolto l'articolo 20 con una modifica for-

male. Si passa quindi all'esame dell'articolo 21, che risulta anch'esso approvato previa sostituzione al terzo comma delle parole « agli eredi » con le altre « ai superstiti ».

Proseguendosi nella votazione, dopo l'accoglimento dell'articolo 22 nel testo trasmesso, si prende in esame l'articolo 23, che viene approvato con emendamenti sostitutivi del primo e del terzo comma e con modifiche formali all'ultimo. Risulta poi approvato anche l'articolo 24 con una modifica formale al primo comma, la soppressione del secondo, la sostituzione del terzo e dell'ultimo comma.

Dopo l'approvazione senza modifiche dell'articolo 25, è posto in votazione l'articolo 26 che viene approvato con modifiche al primo comma, la sostituzione al secondo comma della parola « defunto » con l'altra « deceduto » e la introduzione di un comma sostitutivo dell'ultimo conseguente alla modifica introdotta al primo. Anche l'articolo 27 è poi approvato con modifiche ai due commi di cui consta.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 28 che viene accolto con modifiche al secondo e al terzo comma. L'articolo 29 è anch'esso approvato con modifiche al primo comma e con la soppressione del secondo. Accolto poi l'articolo 30, con una modifica formale, la Commissione approva infine i rimanenti articoli 31, 32 e 33 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione conferisce quindi l'incarico al senatore Mineo di redigere per l'assemblea una relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso nel testo risultante dalle modifiche approvate.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, contenente norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato risolto per motivi politici, sindacali, religiosi e razziali** » (888), d'iniziativa dei senatori Murmura e Marchetti

« **Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di la-**

voratori ex dipendenti della pubblica amministrazione » (1088), d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge che era stato rinviato nella seduta del 4 febbraio 1981.

Il relatore Da Roit, ribadito il suo orientamento favorevole al disegno di legge n. 1088, sul quale la 1^a Commissione ha già espresso parere favorevole, ricorda che sull'altro provvedimento in esame la predetta Commissione ha espresso invece parere contrario.

Egli è quindi favorevole ad una sollecita definizione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 1088, sul quale peraltro la Commissione bilancio non si è ancora pronunciata. Sono questi i motivi — conclude il relatore — che consigliano di rinviare ulteriormente l'esame in attesa di acquisire il parere della predetta Commissione sugli aspetti finanziari.

Il sottosegretario Costa concorda con la proposta del relatore, osservando comunque che non sarà facile la quantificazione dell'onere finanziario per l'incertezza in ordine ai beneficiari del provvedimento.

Infine, dopo brevi interventi dei senatori Antoniazzi e Grazioli, che invitano comunque il Governo a farsi doverosamente carico del problema della copertura finanziaria, l'ulteriore trattazione congiunta dei provvedimenti viene rinviata.

« **Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi** » (1735), d'iniziativa dei senatori Romei ed altri

(Esame e richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Svolge la relazione il senatore Romei che, richiamandosi a quella illustrativa allegata al disegno di legge, chiarisce le finalità del provvedimento, inteso ad attuare un coordinamento tra l'articolo 7 della legge n. 252 del 1974 e l'articolo 12 della precedente legge n. 153 del 1969, al fine di includere tra gli emolumenti esclusi dalla retribuzione imponibile (ai sensi del citato articolo 12 della

legge n. 153) quelli corrisposti per carichi di famiglia comunque denominanti ed erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari (articolo 1).

L'articolo 2 stabilisce invece (in via di sanatoria) che non si debba procedere al recupero di eventuali contributi omessi per i periodi di paga anteriori all'entrata in vigore della legge, che — con l'articolo 3 — si dispone abbia effetto a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 252 del 1974.

Concludendo, il relatore Romei, ribadita la sua opinione favorevole al disegno di legge (di cui è primo firmatario), chiede che la Commissione si esprima favorevolmente sulla richiesta di trasferimento in sede deliberante.

Il sottosegretario Costa, favorevole al proposto mutamento di sede, sottolinea peraltro che quanto stabilito dall'articolo 1 è già previsto da una norma del disegno di legge di riforma generale della previdenza all'esame della Camera dei deputati.

Il senatore Mitrotti, dopo aver richiamato (con riferimento alle comunicazioni del rappresentante del Governo) il contenuto del terzo comma dell'articolo 51 del Regolamento (concorrenza di iniziative legislative), si dichiara anch'egli favorevole alla richiesta di trasferimento di sede, pur rammaricandosi che il Gruppo del Movimento sociale non sia stato invitato a sottoscrivere il disegno di legge in esame.

Ugualmente favorevole alla proposta del relatore, si dichiara il senatore Antoniazzi, il quale fa osservare al sottosegretario Costa che comunque il disegno di legge di riforma previdenziale all'esame dell'altro ramo del Parlamento nulla prevede in ordine a quanto previsto dall'articolo 2.

Infine la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, dà mandato al presidente Toros di chiedere alla Presidenza del Senato che il disegno di legge prosegua il suo *iter* in sede deliberante.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

« Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1770), d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri

(Esame e richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Riferisce alla Commissione il senatore Grazioli che, chiarendo lo scopo del provvedimento, si rimette alla relazione illustrativa ad esso allegata. Chiede inoltre che la Commissione accolga la sua richiesta di trasferimento in sede deliberante.

Senza discussione tale proposta viene accolta all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo; il presidente Toros viene pertanto incaricato di prospettare alla Presidenza del Senato l'opportunità di far proseguire l'*iter* del disegno di legge in sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RI-
STRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDU-
STRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTE-
CIPAZIONI STATALI**

GIOVEDÌ 4 MARZO 1982

Presidenza del Presidente

PRINCIPE

*Interviene il sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato Gia-
cometti.*

La seduta inizia alle ore 9,30.

**ESAME DI ALCUNI ASPETTI DEL PIANO ENER-
GETICO NAZIONALE E DELLE LORO RIPER-
CUSSIONI SULLA SITUAZIONE INDUSTRIALE.**

Il Presidente Principe comunica di aver ricevuto un telegramma da parte del Ministro dell'industria Marcora nel quale quest'ultimo si scusa di non poter intervenire a questa seduta poichè ammalato e di non poter inviare in rappresentanza del ministero alcuno dei Sottosegretari a causa di impegni precedenti. Rinvia pertanto il dibattito ad altra data.

La seduta termina alle ore 9,40.